

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
DECRETO

ex art. 70 comma 1 del D.Legisl. n.14/2019

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio,
visto il ricorso (iscritto al n. 294-1/2023 ruolo P.U.) volto alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, presentato da Porto Orazio, nato a Catania il 25/08/1960 (C.F. PRT RZO 60M 25C 351U), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Cannata, con l'ausilio del dott. Giuseppe Samperi, esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

vista la relazione principale e quelle integrative predisposte dal professionista nominato dall'O.C.C. nonché la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI “1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.* 2. *Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.* 3. *Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.* 4. *Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.* 5. *Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.* 6. *Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.*

7. *Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura*";

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dal ricorrente (come parzialmente modificata e chiarita con le relazioni integrative) appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nelle relazioni;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo le rate mensili previste, a decorrere dall'eventuale omologa della proposta, salvo quanto previsto in seno alla relazione integrativa relativamente all'accantonamento del compenso spettante all'O.C.C. ;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, come richiesto in ricorso, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nei confronti del ricorrente e va inibito l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso;

ritenuto che va inibito al ricorrente il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli artt. 63 e ss del Codice della Crisi

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il ricorrente, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti del ricorrente ed inibisce l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dello stesso, onerandolo delle relative comunicazioni alla cancelleria del GE innanzi al quale siano pendenti.

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

il debitore che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzato dal Giudice.

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'O.C.C.

Catania, 8 novembre 2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**